



# Autotrasporto, stop ai costi minimi

La sicurezza stradale non può essere raggiunta attraverso le «tariffe»



**Silvia Marzialetti**

«La determinazione di costi minimi d'esercizio resi obbligatori da una norma nazionale che impedisce alle imprese di fissare tariffe inferiori, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte». È *tranchant* il giudizio della corte di Giustizia Ue sui **costi minimi nell'autotrasporto**. Rispondendo in via pregiudiziale al Tar del Lazio, depositario di una pletora di ricorsi presentati dal gotha della committenza (tra cui Confindustria, Confetra, Assologistica e aziende dei settori chimico e petrolifero) i giudici europei puntano il dito contro la natura anti-concorrenziale dei costi minimi.

La sentenza sulle cause riunite (da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13) rappresenta un faro importante per il settore del trasporto merci su strada, che da anni insegue una bussola giuridica. Ripristinati nel 2011 dal Governo come frutto di accordi di settore conclusi tra le associazioni di categoria (accordi mai nati, in realtà, tanto che l'elaborazione definitiva dei valori è stata demandata nel 2012 all'Osservatorio sull'autotrasporto), i costi minimi sono sempre stati oggetto di un durissimo braccio di ferro tra la committenza (impegnata a contestarne lo spirito anti-concorrenziale e anti-economico) e i vettori, risolti nell'enfatizzarne il valore sotto il profilo della sicurezza stradale, come d'altronde sancito dallo stesso articolo di legge che li introduce (83-bis, comma 4, del decreto legge n. 112/2008).

Contro la natura anti-concorrenziale dei costi minimi si è più volte schierata anche l'Anti-

trust, che che nel 2012 è arrivata a chiederne la disapplicazione al Governo, senza ottenere alcun risultato.

Nella sentenza la Corte ricorda che, nonostante le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli accordi vietati tra imprese non siano vincolanti per gli Stati membri, questi ultimi sono sottoposti al dovere di collaborazione con l'Unione. Pertanto, la previsione di accordi committentevettori su costi minimi si configura come una violazione di tali norme.

La Corte constata inoltre che l'Osservatorio sull'autotraspor-

## LE REAZIONI

Confindustria: la decisione dei giudici comunitari consentirà al mercato di definire liberamente i prezzi del servizio

to preposto alla fissazione dei costi (nel frattempo soppresso e sostituito nelle sue funzioni dal Ministero) deve essere considerato un'associazione d'impresedirettamente soggetto alle regole della concorrenza, poiché composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria e abilitato ad agire nell'interesse esclusivo della categoria.

Nessuna apertura neanche sotto il profilo della sicurezza: «Anche se non si può negare che la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo, la determinazione dei costi minimi d'esercizio non risulta idonea né direttamente, né indirettamente a ga-

rantirne il conseguimento», tuonano i giudici.

Una tesi più volte argomentata anche da Confindustria, secondo cui «la sicurezza stradale va perseguita con misure appropriate, ma più efficaci e non restrittive della concorrenza, come quelle sui tempi di guida e di riposo e quelle relative al controllo tecnico degli autoveicoli». Per viale dell'Astronomia «la pronuncia della Corte consentirà al mercato dell'autotrasporto di definire liberamente i prezzi dei servizi». Gli industriali si dicono infine «disponibili a dialogare con le associazioni e con il Governo per modificare le norme nazionali coerentemente con la disciplina comunitaria e per formulare proposte di politica industriale volte al rilancio del settore».

Entusiasta anche Nereo Marcucci, presidente Confetra, la Confederazione dei trasporti e della logistica, che ha presentato uno dei ricorsi pendenti al Tar: «In tema di concorrenza non ci possono essere alternative al mercato».

Più mite il giudizio di Thomas Baumgartner, presidente di Anita, l'Associazione nazionale delle imprese di autotrasporto e logistica aderente a Confindustria: «La sentenza apre un nuovo capitolo nei rapporti commerciali, ma non risolve i problemi che avevano dato origine ai costi minimi».

Paolo Uggè, (Fai-Confrasperto) e rappresentante dei padroncini, infine, minimizza: «La bocciatura riguarda solo gli accordi tra le parti, che in realtà non sono mai decollati. Adesso la palla torna al Tar».



## 01 | LUGLIO 2010

Il 16 luglio 2010 il Consiglio dei ministri approva un decreto legge voluto dalle sigle dei padroncini che ripristina i costi minimi. Il decreto prevedeva che, se entro nove mesi dalla conversione del Dl non fossero stati definiti accordi tra vettori e committenti, i costi sarebbero stati fissati dall'Osservatorio sull'autotrasporto

## 02 | RITORNO AL 2006

Per il settore del trasporto merci su strada si tratta di un ritorno al 2006, quando l'Esecutivo guidato da Berlusconi azzerò le tariffe obbligatorie cosiddette «a forcella», puntando sulla libera contrattazione tra imprese e vettori

## 03 | AUTUNNO CALDO

Il dibattito sui costi minimi incendia il settore, già provato da una crisi fortissima. Nel gennaio del 2012 un fermo di tre giorni proclamato dai Tir paralizza l'Italia e mette in ginocchio agricoltura, industria e distribuzione. Fallito il

tentativo di accordo nei vari comparti, i costi minimi debuttano nel 2012, come espressione dell'Osservatorio dell'autotrasporto, organismo oggi sostituito nelle sue funzioni dal ministero

## 04 | L'ANTITRUST

L'Autorità di Piazza Verdi interviene tre volte contro i costi minimi bollandoli come «anti-concorrenziali»: due volte, nel 2011 sotto la guida di Catricalà, una volta, nel 2012, con Giovanni Pitruzzella

## 05 | TAR LAZIO

Il 12 aprile 2013, nell'affrontare i ricorsi presentati dalla committenza, il Tar del Lazio dispone la remissione in corte di Giustizia per verificare la compatibilità delle norme con la legislazione europea

## 06 | CORTE DI GIUSTIZIA UE

Il 4 settembre 2014 la Corte di Giustizia Ue, rispondendo in via pregiudiziale al Tar Lazio, definisce illegittimi i costi minimi